

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XCIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	926		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Norme integrative della legge 9 agosto 1954, n. 640, concernente provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3663)	926		
PRESIDENTE	926, 927		
VERONESI, <i>Relatore</i>	926		
POLANO	927		
CAMANGI	927		
MERENDA	927		
Proposta di legge (Discussione):			
Senatore ROMANO DOMENICO: Perequazione della misura del contributo dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione di case in zone sismiche. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3671)	927		
PRESIDENTE	927, 929, 930		
PACATI, <i>Relatore</i>	928		
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	928		
GERACI	929		
GREZZI	929		
MERENDA	929		
CAMANGI	929, 930		
CORTESE PASQUALE	930		
		Proposta di legge (Rinvio):	
		DE' COCCI: Norme relative all'inquadramento di personale dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (<i>Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (466-B).	930
		PRESIDENTE	930
		POLANO	930
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		GARLATO: Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080. (<i>Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3608-B)	930
		PRESIDENTE	930
		Sui lavori della Commissione:	
		PRESIDENTE	931
		POLANO	932
		PASINI	932
		SPADAZZI	933
		GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	933
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	933
		La seduta comincia alle 10,10.	
		CURTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Biagi e Marconi.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 9 agosto 1954, n. 640, concernente provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme integrative alla legge 9 agosto 1954, n. 640, concernente provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane».

Il provvedimento è stato approvato dal Senato, che ha modificato l'originario testo dell'articolo unico con l'introduzione, in esso, di una aggiunta.

L'onorevole Veronesi, è pregato di svolgere la sua Relazione.

VERONESI, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci viene sottoposto per l'esame e eventuale approvazione, è, a quanto afferma la Relazione che accompagna il testo dell'articolo unico presentato al Senato, inteso ad ovviare difficoltà d'ordine pratico che si sono riscontrate, secondo l'esperienza ministeriale, nell'acquisizione delle aree sulle quali procedere alla costruzione delle opere previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 640.

In applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, è necessario provvedere, a spese dello Stato, mediante espropriazione o per contratto di compravendita, all'acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste nella legge stessa.

Secondo l'esperienza finora acquisita, in molti casi si è palesato conveniente per l'Amministrazione provvedere all'acquisto consensuale delle aree, invece che per esproprio, anche perché il prezzo liberamente pattuito, specialmente nei centri a modesto sviluppo edilizio, in genere, non si discosta in maniera apprezzabile, da quello che si determina con l'altro sistema, in base, cioè, ad eventuale perizia giudiziaria.

Sembra, tuttavia, che, nell'applicazione pratica, il sistema dell'acquisto mediante libera contrattazione abbia incontrato difficoltà, derivanti specialmente dalla complessità del procedimento reso necessario al perfezionamento dei contratti, fra cui, in primo luogo, il ritardo eccessivo nel pagamento del prezzo. Circa le norme da seguire per tale procedimento basti accennare a quelle degli articoli nn. 822-824 delle istruzioni sui

servizi generali del Provveditorato generale dello Stato.

Conseguentemente, il Ministero con il disegno di legge al nostro esame propone di modificare la procedura o, meglio, di rendere possibile una diversa strada, autorizzando il Ministero dei lavori pubblici a provvedere direttamente all'acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Questa nuova procedura, invero, sembra tagliar corto a tutte le lungaggini lementate e dovute alla necessità di sentire gli organi esecutivi intermedi, in quanto porta la competenza al vertice, indicandola nel Ministero dei lavori pubblici, il quale decide, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Questo è in conseguenza, come ho detto, delle esperienze ministeriali. Se, però, io dovessi riferirmi a quella che è la mia esperienza personale, locale diciamo pure, dovrei dire che difficoltà di questo genere non ci sono state, in quanto i due Enti interessati alle aeree di cui si tratta, e cioè l'Istituto delle case popolari e l'U. N. R. R. A.-Casas, che hanno operato in zone che io conosco bene, si sono sempre rivolti ai vari comuni e, attraverso questi ultimi, hanno avuto le aree necessarie da questi stessi comuni cedute, o gratis, o a prezzi quanto mai vantaggiosi. Cosa, questa, che forse non accadrà quando sarà il Ministero a provvedere direttamente all'acquisto delle aree stesse.

Penso, però, che vi siano altri motivi che l'onorevole rappresentante del Governo potrà qui riferirci e che, in sostanza, hanno indotto il Governo medesimo a sottolineare la necessità di un nuovo sistema, sistema, che, comunque, io ritengo non dovrebbe diventare una regola. Come ha fatto cenno l'onorevole Presidente, il Senato ha aggiunto un emendamento all'originario testo dell'articolo unico proposto dal Governo, precisando che «il Ministero dei lavori pubblici, ai fini del coordinamento delle costruzioni edilizie nell'ambito del territorio comunale, richiederà ai comuni interessati, fissando un congruo termine, di far conoscere, ove lo credano, il programma di espansione edilizia».

Mi pare che l'aggiunta apportata dal Senato sia quanto meno opportuna, poiché essa tende a coordinare questo sviluppo di costruzioni per i comuni che non hanno un loro piano regolatore, tende, cioè, a coordi-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

narlo con il programma di espansione edilizia che ogni singolo comune dovrebbe avere, comunque, in sostituzione di un vero e proprio piano regolatore.

Concludo, quindi, per l'approvazione del testo del disegno di legge, così come ci è pervenuto dal Senato.

Facciò, però, osservare che il parere della IV Commissione (Finanze e tesoro) non ci è ancora pervenuto e che conseguentemente l'approvazione definitiva dovrebbe essere sospesa in attesa di esso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Circa l'ultima osservazione del Relatore, faccio presente che, eventualmente, la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento potrà essere rinviata al momento in cui perverrà il parere della IV Commissione, parere che, del resto, a quanto mi è dato sapere, sarebbe già formulato in senso favorevole, salvo la definitiva decisione circa un particolare punto contenuto nel testo del disegno di legge.

POLANO. Ritengo opportuno l'aggiunta introdotta nel testo dell'articolo unico in sede di discussione del disegno di legge al Senato e, per quanto ci riguarda, siamo d'accordo che essa venga mantenuta in quanto riteniamo perfettamente logico che in questo settore, vi sia un coordinamento tra le opere eseguite per conto del Ministero e l'azione dei comuni. Osserviamo solo che, non è bene che il termine, qui definito « congruo », sia limitato eccessivamente, in quanto, a volte, le amministrazioni comunali interessate si trovano con piani allo studio o, comunque, allo stadio di progettazione e, quindi, possono avere la necessità di fruire di un certo respiro per poter dare la loro risposta.

Ad ogni modo, sostanzialmente noi siamo d'accordo sul provvedimento e, quindi, daremo il nostro voto favorevole.

CAMANGI. Mi sembrerebbe più chiaro dire: In deroga alle norme ecc.... il Ministero è autorizzato...! Perché, infatti, qui si tratta, si, di una diversa procedura, ma la cosa è già implicita nelle norme già esistenti in base alle quali il Ministero può benissimo acquistare.

PRESIDENTE. Convengo con l'onorevole Camangi che si poteva nella prima parte dell'articolo unico esporre la cosa diversamente, perché, presa a sè, questa formulazione non dice nulla che già il Ministero non possa fare attualmente con le norme vigenti contenute in altre leggi. Tuttavia, preso nel suo

insieme l'articolo dà una idea esatta di quanto esso intende statuire.

Comunque, non ritengo che, per una semplice questione di forma, si debba pensare ad apportarvi modifiche, dal momento che il provvedimento è già stato approvato dal Senato.

MERENDA. Sarebbe tuttavia bene che dal verbale della nostra discussione risultasse chiara questa impostazione: questo disegno di legge è stato dettato unicamente dalla preoccupazione di accordare al Ministro dei lavori pubblici il potere di acquistare aree attraverso il sistema della libera contrattazione, snellendo la procedura prevista dagli articoli nn. 822-824 delle istruzioni sui servizi generali del Provveditorato generale dello Stato, derogando, anzi, da esse e dalle precedenti leggi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che mi viene data notizia del parere favorevole della IV Commissione Finanze e tesoro.

Passiamo all'articolo unico:

« Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente all'acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 640. I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534. Il Ministero dei lavori pubblici, ai fini del coordinamento delle costruzioni edilizie nell'ambito del territorio comunale, richiederà ai Comuni interessati, fissando un congruo termine, di far conoscere, ove lo credano, il programma di espansione edilizia ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Romano Domenico: Perequazione della misura del contributo dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione di case in zone sismiche. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (3671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Romano Domenico;

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

«Perequazione della misura del contributo dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione di case in zone sismiche».

Il Relatore, onorevole Pacati, ha facoltà di illustrare la proposta di legge.

PACATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409, legge contenente norme per la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, per consentire un maggior sviluppo in questa opera di ricostruzione dei fabbricati distrutti, autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere un contributo costante, per trenta anni, nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la riedificazione dei fabbricati in oggetto. Lo stesso articolo, inoltre, precisa che tale contributo da concedere ai proprietari, singoli o consorziati, di queste abitazioni, è elevato, rispettivamente, al 5 per cento e al 4,35 per cento, allorché i fabbricati da ricostruire si trovino in comuni dove è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche previste per le zone sismiche di prima e di seconda categoria. E questo, per ovvie ragioni, prima fra tutte la più forte spesa richiesta dalle costruzioni in queste zone per le quali si rende necessaria l'osservanza di particolari cautele di natura tecnica e di sicurezza.

La legge gemella n. 408, emanata il 2 luglio 1949, contenente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, ricollegandosi alla concessione, da parte dello Stato, di contributo in annualità ad Enti e società per la costruzione di case popolari, giusta quanto previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, ha autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a corrispondere tali contributi in misura costante per 35 anni, senza, peraltro, fissarne la misura, ma disponendo, a riguardo, che i contributi stessi dovessero commisurarsi ad una «percentuale della spesa riconosciuta ammissibile». In concreto, tale percentuale viene generalmente determinata, dal Ministero dei lavori pubblici, nella stessa misura del 4 per cento fissata, per la costruzione di edifici distrutti da eventi bellici, in base al primo comma dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

Questo opportuno criterio equitativo non è stato, peraltro, esteso al contributo per le costruzioni da effettuarsi in comuni situati in zone sismiche, relativamente alle quali non si è ritenuto di accordare la maggiorazione prevista, quanto alla misura del contributo stesso, dall'articolo 1 della legge n. 409 del

1949, per la ricostruzione di edifici distrutti in conseguenza di eventi bellici, e ciò evidentemente, perché analoga maggiorazione non è stata sancita dalla legge n. 408.

Ora, nelle zone sismiche le costruzioni edilizie, non solo vengono a costare molto di più per ragioni di terreno, di limitazioni nell'utilizzazione dell'area e per altre ragioni ancora, ma, addirittura, si tende a non costruirle, anche per questa evidente sperequazione che si è venuta a determinare nella concessione di contributi, a seconda che si tratti di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti per cause di guerra o di nuove costruzioni. Questa proposta di legge tende, appunto, ad eliminare questa evidentemente dannosa sperequazione che, poiché non trova alcuna plausibile giustificazione, si deve soltanto attribuire ad una svista del legislatore, atteso che le due leggi citate, in relazione alle quali essa si è verificata, pur avendo funzioni distinte fra loro, hanno tuttavia in comune lo scopo, che è quello di stimolare la ripresa edilizia.

In ordine a ciò, l'articolo 1 della proposta di legge tende ad integrare il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per cui viene stabilito che la misura del contributo dello Stato, per le costruzioni da effettuarsi in comuni situati in zone sismiche, non può essere inferiore a quella fissata, per la ricostruzione delle case distrutte in seguito ad eventi bellici, dal primo comma dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409; il che significa un contributo per 35 anni nella misura, di solito, del 5 per cento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette a questa Commissione.

Desidero, tuttavia, sottolineare alcune incongruenze che, a mio giudizio, sono insite nella proposta di legge. Devo, anzitutto, far rilevare a questa Commissione le conseguenze che scaturirebbero dalla sua eventuale approvazione e conseguente applicazione, conseguenze le quali porterebbero ad una distrazione di fondi. Posto che il volume degli investimenti sia sempre lo stesso, infatti, due sono le conseguenze: o una distrazione di fondi a favore di alcune zone sismiche a scapito delle altre, oppure la possibilità di accordare il contributo ad un minor numero di case.

Io mi sono chiesto se la differenza, o la sperequazione — come è stata qui definita, —

esistente tra la legge n. 408 e la legge n. 409, sia dovuta veramente ad una svista, ovvero non abbia una sua funzionalità. A me personalmente sembra più esatta questa seconda interpretazione, perché il concetto fondamentale della concessione del contributo da parte dello Stato, nell'uno e nell'altro caso, sono diversi: la legge n. 409, sostanzialmente, assolve ad una funzione di indennizzo; viceversa, la legge n. 408 ha funzione di incoraggiamento nel settore della edilizia e mira a promuovere nuove costruzioni.

Mi sembra, d'altra parte, che una volta che venisse modificata, così come viene suggerito dalla proposta del senatore Romano, la legge n. 408, si porrebbe in essere, per quel che vale, diciamo così, una incoerenza fra questa legge n. 408, così come modificata, e l'ultima parte dell'articolo 1 della legge n. 409, ad ovviare la quale incoerenza bisognerebbe, allora, modificare anche quest'ultima legge.

Ritengo opportuno aggiungere che in realtà le esigenze di carattere tecnico ed igieniche particolari, richieste per le costruzioni in zone dichiarate sismiche, si sono in questi ultimi tempi di molto attenuate. Per fare un esempio: mentre in un primo tempo nelle costruzioni non si andava oltre i due piani, oggi, con i nuovi sistemi di costruzione in cemento armato ecc., si arriva di norma ai quattro e anche cinque piani.

Ancora. Questa proposta di legge, secondo me, se approvata, creerebbe una sperequazione fra coloro che già hanno costruito fruendo di un certo contributo e coloro i quali, costruendo ora, verrebbero a fruire di un contributo maggiore.

Ciò premesso, ripeto, il Governo si rimette alla decisione della Commissione. Io ho inteso solo render noti questi rilievi e queste considerazioni, affinché la Commissione possa deliberare con piena cognizione di causa.

GERACI. Osservo la giustezza dell'osservazione dell'onorevole Sottosegretario circa la sperequazione che si verrebbe a determinare nella stessa zona fra chi ha già fruito del contributo in una certa misura e chi, invece, fruirà di un contributo in misure maggiore.

GREZZI. Nuovi tempi, nuove leggi!

PRESIDENTE. È un'osservazione, quella dell'onorevole Geraci che giustamente può venire controbilanciata da quella dell'onorevole Grezzi: ogniqualvolta si fa una legge, che contempra un'innovazione miglioratoria, si commette, per forza di cose, un'ingiustizia rispetto ai casi regolati dalla precedente

legge. Mi pare, piuttosto, che vi siano altre osservazioni, tra quelle fatte dall'onorevole rappresentante del Governo, più pertinenti e più fondamentali — quale quella del rapporto fra le leggi n. 408 e n. 409 — sulle quali soffermare, eventualmente, la nostra attenzione.

MERENDA. Effettivamente, i motivi di perplessità esposti dall'onorevole Sottosegretario di Stato colpiscono. Non nel senso che bisognerebbe per questo non approvare questa proposta di legge, ma nel senso di riconoscere che la prossima legislatura dovrà provvedere ad eliminare le incongruenze lamentate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Dò lettura dell'articolo 1:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per 35 anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile. Per le case da costruire in comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche, il contributo viene elevato in misura pari alla percentuale di maggiorazione prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409 ».

CAMANGI. Per dichiarazione di voto. Mi asterrò dal votare questo articolo perché veramente perplesso, in quanto esse, in sostanza, si riassume, direi, alquanto maccheronicamente, in questo concetto: la legge 2 luglio 1949, n. 408, per incrementare le nuove costruzioni edilizie prevede la concessione di un certo contributo, che non si sa quanto sia, ma che è, comunque, un contributo che si commisura ad una percentuale della spesa necessaria per la costruzione di certe abitazioni; ebbene siccome ci sono zone in cui per ragioni sismiche le costruzioni di alloggi costano di più che in altre zone, non solo lo Stato per questo semplice fatto, darà di più in assoluto, ma aumenterà anche la percentuale!

Questo concetto, confesso, non mi convince molto. Con questo ragionamento, infatti, si potrebbe arrivare a dare una maggiore percentuale di contribuzione per le costruzioni nei luoghi in cui, ad esempio, la calce,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

le pietre, e così di seguito, il materiale, insomma, costa di più che altrove!

Ecco i motivi per cui mi asterrò dal votare l'articolo 1.

CORTESE PASQUALE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato e quelle dell'onorevole Camangi, dichiaro di votare contro questo articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo senz'altro in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

CAMANGI. Sono costretto a dichiararmi contrario a questo secondo articolo, per una questione di principio. Questa dizione, infatti, rappresenta una deroga ad una norma generale che stabilisce 15 giorni di tempo tra la pubblicazione di una legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e la sua entrata in vigore. A questa deroga si ricorre soltanto nei casi in cui veramente ci sia motivo di urgenza. Non vedo, qui, il caso per applicarla.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo senz'altro in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci: Norme relative all'inquadramento di personale dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato). (466-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci: « Norme relative all'inquadramento di personale dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

La proposta di legge, approvata dalla nostra Commissione è stata modificata dalla VII Commissione permanente del Senato, la quale, oltretutto, ha articolato in due articoli il testo da noi approvato in un unico articolo.

POLANO. Onorevole Presidente, chiedo di parlare per proporre l'inversione dell'ordine del giorno.

Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di rinviare la discussione della proposta di legge n. 446-B e di discutere subito, invece, la proposta di legge n. 3608-B, posta al punto successivo dell'ordine del giorno. La ragione è questa: quest'ultima proposta di legge non dovrebbe presentare difficoltà e forse potremmo votarla subito, mentre la proposta di legge De' Cocci, molto probabilmente, richiederà del tempo, in quanto è facile prevedere che si renderà necessaria una approfondita discussione. D'altra parte, alle 11 noi dobbiamo assolutamente essere in Aula.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Garlato: Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080. (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato). (3608-B).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della mia proposta di legge: « Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080.

La proposta di legge, da noi approvata nella seduta del 5 marzo 1958, è stata modificata dalla competente Commissione permanente del Senato nella sua seduta del 12 marzo 1958.

Debbo dire come presentatore della originaria proposta di legge e come Relatore sul provvedimento in questa sede, che si tratta di una modifica — quella apportata dall'altro ramo del Parlamento — che io per primo approvo in pieno, perché dettata dalla necessità di sopperire ad una carenza da me — confesso subito — non rilevata. Non mi sono cioè accorto che, derogando da tutto l'articolo 370 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, vale a dire dalla legge-delega, toglievo la possibilità di applicazione di quella norma che consente, per la categoria interessata, in deroga alle disposizioni generali, lo scrutinio per merito comparativo.

Propongo, pertanto che, venga approvata la proposta di legge nel nuovo testo che ci viene dal Senato.

Il testo approvato dalla nostra Commissione il 5 marzo è il seguente:

« Nella prima attuazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, soppressiva del ruolo or-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

ganico degli ufficiali idraulici nella carriera del personale esecutivo ed istitutiva del ruolo analogo nella carriera del personale di concetto, il conferimento dei posti nel nuovo ruolo al personale già appartenente al ruolo soppresso viene effettuato indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 370 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ».

Esso è stato sostituito dalla VII Commissione permanente del Senato con il seguente:

« Nella prima attuazione della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, soppressiva del ruolo degli ufficiali idraulici nella carriera del personale esecutivo ed istitutiva del ruolo analogo nella carriera del personale di concetto, tutti i posti vacanti nella qualifica di 1° ufficiale idraulico del nuovo ruolo possono essere conferiti mediante lo scrutinio di merito comparativo previsto dall'articolo 370 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a prescindere dal rapporto previsto dallo stesso articolo ed indipendentemente dalle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 370 citato, agli impiegati che, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 1080, rivestivano nel soppresso ruolo del personale esecutivo la qualifica di ufficiale idraulico capo ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, il nuovo testo dell'articolo unico sarà direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella presunzione che sia questa l'ultima nostra seduta della presente Legislatura, permettetemi di rilevare la grande mole di lavoro che abbiamo svolto.

La Commissione ha tenuto 147 sedute, delle quali 47 in sede referente, 93 in sede deliberante e 7 assieme ad altre Commissioni.

In sede referente, sono stati esaminati 8 disegni di legge, 5 proposte di legge e 4 petizioni e sono stati dati 31 pareri ad altre Commissioni.

In sede deliberante sono stati esaminati ed approvati 94 disegni di legge e 38 proposte di legge.

L'approvazione dei vari provvedimenti ha comportato un onere finanziario complessi-

vo a carico dello Stato di lire 827 miliardi e 408 milioni, distribuiti come segue:

A) Per la viabilità:

Autostrade	L. 120.000.000.000
Viabilità minore	» 180.000.000.000
Altri provvedimenti	» 2.650.000.000
Totale	L. 302.650.000.000

B) Per l'edilizia:

Fondo rotazione Prima Giunta Casas	L. 6.000.000.000
Edilizia economica e popolare	» 20.000.000.000
Cliniche, università, edifici statali	» 23.077.000.000
Eliminazione case malsane	» 168.000.000.000
Totale	L. 217.077.000.000

C) Per la sistemazione di fiumi e torrenti	L. 120.000.000.000
--	--------------------

D) Per riparazione danni da calamità naturali	L. 40.456.000.000
---	-------------------

E) Per opere marittime, portuali e di navigazione	L. 12.335.000.000
---	-------------------

F) Altri provvedimenti speciali:

Per Trieste, Friuli e Venezia Giulia	L. 59.000.000.000
Per l'aeroporto di Fiumicino	» 14.000.000.000
Per opere ferroviarie in Liguria	» 7.000.000.000
Per gli acquedotti siciliani e pugliesi	» 2.890.000.000
Per i « Sassi » di Matera	» 2.000.000.000
Per le aree depresse Centro-Nord Italia	» 50.000.000.000
Totale	L. 134.890.000.000

La Commissione ha, dunque, lavorato intensamente ed efficacemente: il numero delle sedute e gli impegni di spesa a carico dello Stato che ne sono derivati ne rivelano la mole e l'importanza.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

Devo dare atto a tutti gli onorevoli Commissari — e lo faccio molto volentieri — della serietà, della consapevole responsabilità e dello spirito con cui sono sempre intervenuti partecipando concretamente ai nostri lavori. Credo veramente sia questa nostra una delle Commissioni parlamentari in cui più si è lavorato concretamente. È sì vero che la materia stessa affidata alla nostra competenza porta di per se a questo; ma, il darne atto credo sia, comunque, da parte mia cosa doverosa.

Ma non è solo un riconoscimento ch'io rivolgo in quest'occasione a tutti gli onorevoli Commissari componenti questa VII Commissione: desidero anche esprimere loro il mio più vivo ringraziamento.

Prego, poi, l'onorevole Sottosegretario di voler accogliere il ringraziamento più vivo per la sua collaborazione e di portare il cordiale saluto di noi tutti all'onorevole Ministro Togni

Un riconoscimento e un ringraziamento desidero anche esprimere al segretario della Commissione dottor Trombetti, e un grazie pure agli stenografi che si sono alternati in queste nostre — spesse volte lunghe e vivaci — sedute, svolgendo un lavoro non facile e faticoso.

Approfitto, infine, di questa occasione per formulare un sincero augurio di buon lavoro per quanti torneranno nella prossima Legislatura!

POLANO. La ringrazio, onorevole Presidente delle cortesi, cordiali espressioni rivolte a tutti i componenti della Commissione e, quindi, anche alla mia parte politica e desidero ricambiare a lei, personalmente, e ai colleghi della sua parte espressioni di stima e di cordialità. Le diamo atto che questa Commissione ha lavorato sodo, esaminando, discutendo e approvando tutta una serie di importanti provvedimenti. Siamo lieti, d'altra parte, di rilevare che anche lei ha voluto dare testimonianza della collaborazione di tutti i membri della Commissione e, quindi, anche degli appartenenti alla nostra parte politica, vale a dire, all'opposizione di sinistra e al gruppo comunista. Noi abbiamo tranquilla coscienza di aver lavorato seriamente, intensamente e serenamente, nel tentativo di migliorare, per quanto era nelle nostre possibilità, la portata e la bontà dei provvedimenti di legge che sono venuti al nostro esame in questa sede. Mai abbiamo intrapreso un'azione che potesse essere di ostacolo all'approvazione di uno schema di legge utile, da qualunque parte esso provenisse.

Lamentiamo tuttavia, onorevole Presidente, che questa Legislatura si chiuda senza che sia stato possibile approvare alcuni importanti provvedimenti, che, pure, da tempo figurano all'ordine del giorno dei nostri lavori e per i quali Lei sa quante sono state le nostre sollecitazioni. Mi riferisco, in particolare, al progetto sulle aree fabbricabili e a quello relativo all'A. N. A. S. S. Noi lamentiamo veramente che questa Legislatura si chiuda senza che questi provvedimenti, siano stati esaminati e approvati. Io credo che questo fatto rappresenti una lacuna grave nel pur compendioso lavoro svolto dalla nostra Commissione, specialmente per quanto riguarda il provvedimento sulle aree che è già stato approvato dal Senato e che, pertanto, con un po' di buona volontà da parte degli organi di Governo, poteva essere definitivamente varato. Esprimendo questo rincrescimento — che tutti qui dovrebbero condividere — noi intendiamo, sottolineare che, da parte nostra, c'è stata tutta la buona volontà di pervenire alla loro approvazione.

PASINI. A nome dei più giovani componenti questa Commissione, mi sia permesso porgerle, onorevole Presidente, un cordiale ringraziamento e, quindi, un saluto e un augurio. Quanti fra noi hanno partecipato ai lavori di questa Commissione hanno avuto modo di valutare la saggezza e la serena maestria con cui Ella ha sempre guidato le nostre, non sempre facili, discussioni. Un saluto e un augurio rivolgiamo anche all'onorevole rappresentante del Governo, anche se non sempre ha soddisfatto i nostri desideri e, in special modo, quelli dell'opposizione. Del resto, sappiamo che non sarebbe il Governo se facesse il contrario! Gli diamo, tuttavia, atto di aver fatto tutto il possibile perché, ove possibile, gli angoli venissero smussati e, alla fine, si trovasse una soluzione, il più possibile confacente agli interessi generali del Paese. Alcune leggi sono rimaste sospese, come inevitabilmente sempre avviene alla fine di una Legislatura, ma, altre, molto importanti, sono state varate. In ogni caso, in questa nostra Assemblea ha regnato sempre una concordia rispettosa e serena, che io credo abbia anche le sue radici nella presenza, in questo nostro consesso, di tante gentili signore, che hanno veramente illuminato con la loro grazia l'atmosfera in cui si è svolto il nostro lavoro. È, quindi, ad esse che rivolgo, innanzi tutto, l'augurio più cordiale, di poterle rivedere a Montecitorio. Lo stesso augurio esprimo, poi, agli onorevoli colleghi più anziani, dell'opposizione e della maggio-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1958

ranza uniti insieme in questo saluto finale, affettuoso e solidale che va al di là di quelli che sono i motivi di un'opposizione politica e ideologica che ci ha tenuti distinti e separati per tanto tempo.

SPADAZZI. Effettivamente, noi che siamo i giovani di questa Legislatura parlamentare, venuti per la prima volta alla Camera, non possiamo esimerci dall'esprimere un affettuoso saluto e una parola di ringraziamento all'indirizzo dei colleghi più anziani, di età, e, soprattutto, di esperienza parlamentare.

Noi abbiamo cercato di prendere parte a questi lavori con entusiasmo e con dedizione, seguendo l'insegnamento dei maestri!

Ma, formulando questo saluto e questo augurio per l'avvenire, che rivolgo anche all'onorevole rappresentante del Governo, non posso esimermi dal formulare anche una viva preghiera. Mentre do atto che questa nostra Commissione non è rimasta insensibile, quando e come ha potuto, alle esigenze più urgenti della mia regione, la Lucania, approvando importanti provvedimenti, prego chi tra noi ritornerà di ricordarsi di una piccola legge per la Lucania che io stesso ho presentato. L'ho presentata perché con essa intendevo ricollegarmi alla legge Zanardelli di 52 anni prima — legge, ahimè! dimenticata — e promuovendo le stesse opere allora promosse, venire incontro ad esigenze che, nonostante l'emanazione della prima legge, sono ancora, e più che mai, vive e scottanti.

È con questa preghiera che concludo il mio augurio, che si rivolge a tutti.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sia data la possibilità di associarmi brevemente alle amabili espressioni che Ella, onorevole Presidente, e gli altri onorevoli colleghi membri di questa VII Commissione, anche della opposizione, hanno voluto esprimere, per ricambiare questi sentimenti e per rilevare, anche da parte mia, che in questa sede veramente si è lavorato in un'atmosfera di sincerità e di cordialità!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Avverto che non è ancora pervenuto il parere della IV Commissione Finanze e tesoro sulla proposta di legge n. 3671, il cui voto finale va, quindi rinviato.

Indico, invece, la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3663 e della proposta di legge n. 3608-B oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme integrative della legge 9 agosto 1954, n. 640, concernente provvedimenti per la eliminazione delle abitazioni malsane ». (3663):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

GARLATO: « Interpretazione autentica della legge 21 ottobre 1957, n. 1080 » (3608-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Nicola, Antoniozzi, Baglioni, Biagioni, Bianchi Chieco Maria, Camangi, Cavazzini, Cervone, Cortese Pasquale, Curcio, De Capua, Di Leo, Di Nardo, Filosa, Garlato, Geraci, Grezzi, Guariento, Merenda, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Quintieri, Sanzo, Scotti Francesco, Spadazzi, Spataro e Veronesi.

Sono in congedo:

De Biagi e Marconi.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI